



Comune di Pederobba

Provincia di Treviso

Piazza Case Rosse 14 – 31040 Pederobba
www.comune.pederobba.tv.it

Codice fiscale: 83001210265
partita IVA: 01199310267

Centralino: 0423 680911
Telefax: 0423 68185

ORIGINALE

SINDACO

ORDINANZA N. 27 del 03-06-2022

Oggetto: PREVENZIONE E LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE ZANZARE, IN PARTICOLAR MODO DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) – ANNO 2022.

IL SINDACO

PREMESSO che nel territorio comunale è stata segnalata una consistente diffusione delle zanzare "*Aedes albopictus*" (zanzara tigre) e "*Culex pipiens*", favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi anni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da giugno ad ottobre;

PRESO ATTO:

- che, secondo quanto risulta dall'annuale "Relazione sulle malattie trasmesse da vettori" e dal "Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori" della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);

CONSIDERATO il notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali;

RILEVATO che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole/medie dimensioni nei quali si possano formare dei ristagni d'acqua e in pozzetti/griglie per la raccolta delle acque piovane;

DATO ATTO che anche quest'anno l'Amministrazione Comunale ha provveduto, con specifico affidamento, ad incaricare una ditta specializzata per l'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali ed adulticidi contro le zanzare in aree pubbliche ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti e necessari accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le dovute ed opportune istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare, ed in particolar modo della zanzara tigre;

RITENUTO:

- di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle zanzare, ed in particolar modo della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e degli eventuali disagi ed inconvenienti verso la cittadinanza;
- che il controllo della diffusione delle zanzare interessa tutta la cittadinanza in quanto solo la stretta osservanza delle misure preventive ne permette l'efficacia;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il “*Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori*” della Regione del Veneto;

VISTA:

- la Circolare del Ministero della salute “Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori”, di cui in premessa;
- la D.G.R.V. n.324 del 14.02.2006 di approvazione delle “*Linee guida per l'organizzazione e la gestione delle attività di disinfestazione da ratti e zanzare*”, successivamente integrate con D.G.R.V. n.2206 del 06.11.2012;
- la D.G.R.V. n. 443 del 20.03.2012 “*Approvazione Progetto Piano per la preparazione e la risposta ad emergenze di sanità pubblica con particolare riferimento alle emergenze infettive "Livello aziendale"*”;

VISTA ALTRESÌ la Circolare del Ministero della Salute: "Piano Nazionale di Sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika - 2018" e relativi allegati;

VISTE INFINE:

- la D.G.R.V. n. 174 del 22.02.2019 “*Istituzione di un Tavolo tecnico intersettoriale regionale sulle Malattie trasmesse da Vettori e misure per la programmazione delle attività di controllo e contrasto dei vettori per il biennio 2019-2020*”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in data 01.03.2019;
- la D.G.R.V. n. 12 del 12.01.2021 con la quale è stato approvato il “*Piano dell'Azienda ULSS n.2 per il controllo annuale dei vettori e le linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare*”, riferito al biennio 2021-2022, aggiornato poi con successiva D.G.R.V. n. 100 del 07.02.2022.

ORDINA

a tutta la cittadinanza di:

- non abbandonare e/o lasciare temporaneamente oggetti, negli spazi aperti pubblici e privati (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari), contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (ad esempio: barattoli, bottiglie, sottovasi, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso etc.). Pertanto risulta necessario mantenere tutte le aree libere da materiali

- o manufatti nei quali si possano formare dei ristagni d'acqua;
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (ad esempio: bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori, piccoli abbeveratoi etc.);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (ad esempio: bidoni e fusti, cisterne, vasche di cemento) con reti tipo zanzariere;
- introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi etc.);
- trattare con prodotto disinfestante larvicida in compressa, ove possibile e comunque durante il periodo di validità della presente Ordinanza, i suddetti manufatti e le griglie e le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana eventualmente presenti nell'ambito di proprietà;

a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di giugno fino al mese di ottobre/novembre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- provvedere, nei cortili e nei terreni scoperti di pertinenza di fabbricati ma anche nelle aree incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba ed alla raccolta e smaltimento della stessa e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza;

ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare e agevolare il formarsi di raccolta d'acqua;

ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- procedere autonomamente, dal mese di giugno a tutto il mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

ai responsabili dei cantieri, di:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali (ad esempio: fosse di sterro, vasconi, fusti etc.);
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di giugno al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;

- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di giugno al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra giugno e ottobre, delle aree interessate da dette attività;
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi bacinelle ecc.);
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

ai gestori dei cimiteri, di:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

Precauzioni da adottare:

- 1) per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto;
- 2) applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini/pozzetti), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis*;
- 3) in generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte. Risulta necessario comunque porre attenzione a quanto riportato nell'etichetta o nella scheda del prodotto.

DISPONE

- che la presente ordinanza divenga immediatamente esecutiva con la pubblicazione all' Albo Pretorio e che rimanga valida fino al 31/10/2022, salvo eventuale proroga se necessaria;
- che ne venga data diffusione alla cittadinanza, e agli Enti interessati, con inserzione nel sito internet del Comune e affissione negli appositi spazi, al fine di garantirne la più ampia divulgazione;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni amministrative, variabile da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 500,00, provvedano per quanto di competenza personale di Polizia Locale di questo ente, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n.2 "Marca Trevigiana", nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza saranno applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24.11.1981.

DISPONE ALTRESI'

- che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, strutture per anziani o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa all'ufficio Polizia Locale ed al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS n.2 "Marca Trevigiana".

PRECISA

che il solo utilizzo di prodotti considerati "presidi medico chirurgici", escludono i trattamenti di disinfestazione zanzare, in ambito pubblico ed anche in ambito privato, dal rispetto delle disposizioni stabilite dal vigente "REGOLAMENTO PRODOTTI FITOSANITARI AREA ASOLO MONTELLO".

In ogni caso dovranno essere poste in essere tutte le accortezze e le precauzioni del caso, tra le quali ad esempio: avvertire le proprietà confinanti, evitare le giornate ventose, nebulizzare le siepi ed i giardini solo se lontane da orti, prima di iniziare i trattamenti di disinfestazione.

INFORMA

che l'ufficio e la persona responsabili del procedimento sono: Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente (telefono 0423 680920), Responsabile del Servizio geom. Irene Marciano.

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. del Veneto, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, dalla data di pubblicazione di questa all'Albo pretorio Comunale. Fatte salve più gravi sanzioni amministrative e/o penali.

Dalla Residenza Municipale, lì 02 giugno 2022.

IL SINDACO
Marco Turato

TURATO MARCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa